

DELIBERA N. 55/2024/Corecom Toscana

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXX / WIND TRE (VERY MOBILE)

(GU14/609076/2023)

Il Corecom della Regione Toscana

NELLA riunione del 19 marzo 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 *“Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni”*, in particolare l’art. 30, e il *“Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni”* (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2023, n. 105 recante: *“Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Ricostituzione”*;

VISTO il vigente Accordo Quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 427/22/CONS, con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTA la “Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni al Comitati Regionali per le comunicazioni tra L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana” sottoscritta in data 27 luglio 2023 e in particolare l’art. 5, comma 1, lett. e);

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 617 del 9 agosto 2022 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Guerrini l’incarico di responsabile del Settore “Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione”, con decorrenza 1° ottobre 2022;

VISTA l’istanza dell’utente XXX, del 19/05/2023 acquisita con protocollo n. 0135513 del 19/05/2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

La parte istante, titolare di un contratto residenziale sull’utenza fissa n. 0564 57xxxx con la società Wind Tre (Very Mobile), di seguito, per brevità, Wind Tre, lamenta il malfunzionamento del servizio e la fatturazione dei relativi costi compresi quelli per il modem restituito.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione acquisita al fascicolo, ha dichiarato quanto segue:

- nel marzo 2022 chiedeva “*l’installazione dell’adsl con 20 giga di navigazione*”;
- al momento dell’installazione il tecnico incaricato comunicava che “*in quella zona wind non aveva copertura e l’unica soluzione per risolvere il problema (...) sarebbe stato il cambio di gestore*”;
- pertanto, nel marzo 2022, era stata costretta a cambiare gestore “*restando per 20 giorni senza nessun servizio*”;
- non aveva mai avuto connessione efficiente, subendo continue interruzioni e disagi;
- segnalava il disservizio più volte, tramite comunicazione telefonica. L’operatore, prima della disdetta, aveva accertato che la velocità di connessione era di appena 5 giga, contro le 20 di contratto;
- il modem non era stato mai installato e quindi non aveva mai funzionato. Nonostante ciò, l’operatore richiedeva il relativo costo;
- saldava le fatture tramite domiciliazione bancaria;
- riceveva richiesta di pagamento da società di recupero crediti;
- restituiva il modem in data 12 luglio 2023.

In data 7 febbraio 2023 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Wind Tre tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Commissione paritetica di conciliazione, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) *“storno di tutto il presunto insoluto”*;
- ii) *“rimborso di tutto quanto prelevato dalla domiciliazione bancaria”*;
- iii) *“ritiro pratica dal recupero crediti”*;
- iv) *“indennizzi se dovuti”*.

2. La posizione dell'operatore.

La società Wind Tre ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione allegata, nella quale ha rilevato l'infondatezza dell'istanza per le motivazioni di seguito sinteticamente riportate.

Anzitutto, l'operatore ha affermato di aver attivato la linea fissa n. 0564 57xxxx il 22 luglio 2021, con modem in vendita a rate, a seguito della sottoscrizione del relativo contratto e di aver provveduto alla sua cessazione in data 21 aprile 2022 per disdetta volontaria.

In via preliminare, l'operatore ha eccepito *“l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'istanza con riferimento alle richieste di rimborso, storno ed indennizzo avanzate dalla parte istante”* in quanto l'istante non ha presentato reclami e/o segnalazioni inerenti alle fattispecie contestate, se non contestualmente alla richiesta di cessazione dell'utenza. Pertanto, la segnalazione del disservizio risulta tardiva rispetto alle tempistiche previste dall'art. 14, comma 4, del Regolamento sugli Indennizzi.

Sempre in via preliminare, l'operatore ha eccepito la *“genericità e indeterminatezza delle domande avversarie relativamente ai fatti contestati”* in quanto la descrizione degli avvenimenti è *“confusionaria e sommaria”* considerato che l'istante lamenta malfunzionamenti della linea e una mancanza di copertura nella zona, affermando di essere stata costretta al *“cambio di gestore”*, ma di contro, lamenta una *“mancata attivazione del servizio - data richiesta attivazione 15/03/2022”*, chiedendo storni, rimborsi ed indennizzi che nemmeno quantifica. Al riguardo, l'operatore ha affermato che *“nell'istanza di definizione, così come nella precedente istanza di conciliazione (cfr. Formulario UG, agli atti), non vi è alcun elemento di prova a fondamento delle richieste avversarie”* e ha sostenuto il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari che stabiliscono i requisiti che le istanze di conciliazione e di definizione devono possedere a pena di inammissibilità (artt. 6 e 14, comma 3 del Regolamento). Tale generica contestazione dei fatti, comportando l'impossibilità di inquadrare correttamente la problematica, comprometterebbe o, comunque, limiterebbe il proprio diritto di difesa. Infine, l'operatore ha ritenuto *“scarne”* le indicazioni fornite dalla controparte. A supporto della propria posizione l'operatore ha richiamato diverse delibere dell'Autorità e dei CoReCom e il principio di carattere generale disciplinato dagli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c..

Nel merito, l'operatore ha ricostruito la vicenda contrattuale come di seguito riportato:

- il 22 marzo 2022 riceveva *“richiesta di disdetta volontaria della linea fissa n. 056457xxxx, e non una richiesta di migrazione verso altro operatore ex adverso addotto, a seguito di presunti disservizi occorsi sulla linea da luglio 2021”*;
- il 24 marzo 2022 comunicava all’istante, tramite SMS, che la cessazione dell’utenza sarebbe avvenuta dopo 30 giorni;
- il 21 aprile 2022 cessava l’utenza *“nel pieno rispetto della tempistica prevista dalle Condizioni Generali di Contratto”*;
- il 12 maggio 2022 emetteva la fattura n. W221329xxxx *“comprensiva delle residue rate del modem dalla n. 10 alla n. 48 oltre il costo di cessazione contratto, già calcolato in base alla Delibera 487/18/CONS”*. A tal proposito, l’operatore evidenziava, in riferimento ai costi per attività di cessazione servizio contestati dal cliente e agli addebiti delle rate del modem, di aver fatturato sempre in conformità a quanto previsto dagli articoli 6 e 15 delle Condizioni Generali di Contratto approvate dall’utente e di aver già assolto correttamente a tutti i doveri posti a proprio carico dalla Delibera 487/18/CONS per il ricalcolo dei costi di disattivazione. Pertanto, confermava la correttezza della fatturazione emessa;
- l’8 giugno 2022 riceveva una PEC di contestazione della fattura n. W221329xxxx alla quale rispondeva via PEC il 10 giugno 2022 respingendo il reclamo;
- l’istante *“non ha mai presentato reclami o segnalato disservizi alla convenuta, se non il 22/03/2022 contestualmente alla richiesta di cessazione dell’utenza, né ha mai prodotto, neanche in occasione della presentazione dell’istanza di conciliazione paritetica o della presente istanza di definizione, alcuna “Misura Internet” tramite il sistema Ne.Me.Sys, certificato dall’AGCom, a conferma del malfunzionamento sulla linea”*. Al riguardo, ha osservato che l’invio di un reclamo scritto nei tempi stabiliti dalle Condizioni generali di contratto, avrebbe senz’altro permesso di approntare le opportune verifiche e di fornire all’utente tutte le delucidazioni del caso. Inoltre, l’operatore ha ricordato che l’esibizione del certificato Ne.me.sys. attestante il mancato rispetto da parte dell’operatore degli standard minimi garantiti, fa nascere in capo all’istante esclusivamente il diritto al recesso senza penali, e non il riconoscimento di alcun diritto all’indennizzo. A supporto di quanto affermato, l’operatore ha riportato una sentenza del TAR Lazio e alcune delibere dell’Autorità e dei Corecom competenti. Infine, l’operatore ha richiamato la delibera Agcom n. 276/13/CONS nella quale è stato precisato che per la liquidazione degli indennizzi occorre fare riferimento anche al concorso del fatto colposo del creditore e la massima della sentenza n. 24406/2011 Corte di Cassazione a sezioni unite nella quale, ai fini di un concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, comma, c.c., ha ritenuto rilevante anche il comportamento omissivo colposo del danneggiato ogni qual volta l’inerzia contraria a diligenza e correttezza, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l’evento lesivo in suo danno;
- *“la richiesta di storno di tutta la posizione contabile di parte istante sia da rigettare, laddove non allega alcuna documentazione a supporto”*. In ogni caso, l’operatore ha ribadito la correttezza della fatturazione emessa e ha precisato che,

secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, *“l'eventuale fatturazione indebita, trova il suo soddisfacimento attraverso la restituzione degli importi addebitati in fatture o mediante lo storno degli stessi nel caso in cui non siano stati corrisposti dall'istante”*;

- ha sostenuto che il comportamento dell'istante, contrario a correttezza e buona fede, integra gli estremi del cosiddetto *“abuso del diritto”*, chiarendo che lo stesso *“consiste (...) nell'esercitare il diritto per realizzare interessi diversi da quelli per i quali esso è riconosciuto dall'ordinamento giuridico”* (Corte di Cassazione sent. 15482/03) comportando, pertanto, l'illegittimità della relativa domanda e il rigetto della stessa. Nel caso di specie, ha sostenuto come *“il reale fine non sia l'effettiva tutela di un proprio diritto, bensì il tentativo di ottenere gli storni e i rimborsi di quanto correttamente addebitato e dovuto, oltre agli indennizzi non dovuti perché infondati”*;
- *“l'istante attualmente presenta una situazione contabile irregolare con un insoluto di euro 249,81, relativo al mancato pagamento della fattura n. W221329xxxx”*.

L'operatore ha allegato, fra l'altro, il contratto del 2021, la fattura n. W221329xxxx, la PEC del 10 giugno 2022, le Condizioni Generali di Contratto e la Carta dei Servizi.

Infine, l'operatore ha concluso con la richiesta, in rito, di dichiarare inammissibile l'istanza per le eccezioni di cui in premessa e, nel merito, di rigettare tutte le domande in quanto infondate.

3. La replica dell'istante.

L'istante ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente Regolamento, una nota di replica nella quale ha contestato la richiesta dell'operatore di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza. Al riguardo ha sostenuto che Wind Tre ha offerto un servizio *“in un posto dove non ha copertura adeguata”*, ciò che ha comportato il mancato utilizzo del modem, debitamente ritirato dall'operatore.

Di seguito ha riformulato le proprie richieste:

- i) *“stornare tutte le richieste di wind, che in pratica si riferivano solo al costo del modem ormai ritirato da wind”*;
- ii) *“rimborsare due fatture pagate dal cliente che, visto i fatti non erano assolutamente dovute”*.

4. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In via preliminare si osserva che la domanda dell'istante *sub iv)* volta ad ottenere *“indennizzi se dovuti”*, nonostante la sua formulazione generica, in un'ottica di *favor utentis* e in applicazione di un criterio di ragionevolezza ed efficienza dell'azione amministrativa, sarà interpretata come richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo dell'operatore e del conseguente diritto dell'istante all'indennizzo in relazione

ai disservizi segnalati in istanza e contemplati nelle fattispecie del vigente Regolamento sugli Indennizzi.

Ciò premesso, la presente disamina si incentra sul malfunzionamento del servizio e sulla fatturazione delle rate residue del modem.

Sul malfunzionamento del servizio.

L'istante ha richiesto il rimborso di due fatture pagate nel periodo in cui si è verificato il disservizio. L'operatore ha affermato che l'istante non ha mai reclamato in costanza del disservizio ma soltanto il 22 marzo 2022 contestualmente alla richiesta di cessazione dell'utenza.

La doglianza dell'istante è meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.

Sul punto occorre premettere che l'istante non ha fornito evidenza in merito alle segnalazioni effettuate per i citati malfunzionamenti, limitandosi ad affermare di aver subito un disservizio dal mese di marzo 2022. Anche le comunicazioni telefoniche intercorse con l'operatore non risultano corredate di adeguato tracciamento in ordine alla data in cui sono avvenute e al codice operatore e numero ticket. Pertanto, non avendo l'istante depositato alcunché in merito alle segnalazioni effettuate, occorrerà considerare quanto rappresentato in memoria dall'operatore. Quest'ultimo, infatti, ha chiarito di essere venuto a conoscenza dei disservizi il 22 marzo 2022 contestualmente alla richiesta di cessazione dell'utenza.

Si evidenzia che, in base al consolidato orientamento dell'Autorità, incombe sull'istante l'onere di segnalare all'operatore il disservizio e, successivamente, grava sull'operatore l'onere di provare la risoluzione della problematica lamentata dall'utente. Infatti, ai sensi dell'articolo 1218 C.C. e in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare espresso da Cass., S.U., sent. 6 aprile 2006, n. 7996), in caso di contestazione di inadempimento da parte dell'istante incombe sull'operatore l'onere di dare adeguata e specifica prova riguardo all'effettiva consistenza e regolarità della prestazione. Pertanto, qualora tale onere probatorio non venga assolto, deve per l'effetto ritenersi l'inadempimento contrattuale dell'operatore.

Vengono altresì in rilievo gli obblighi posti a carico degli operatori, di cui alla delibera Agcom n. 179/03/CSP, richiamati dalle Carte dei servizi e dalle Condizioni generali di Contratto di ciascun operatore, in particolare l'obbligo di garantire un'erogazione continua ed interrotta dei servizi offerti, nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, impegnandosi al ripristino entro termini congrui. Di conseguenza, allorquando l'utente, in caso di malfunzionamento di un servizio di comunicazione elettronica, non può pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio acquistato e l'operatore non risolve la situazione nel rispetto dei termini previsti dal contratto, nonché dalla normativa sugli standard di qualità, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per il periodo di disservizio.

Nel caso di specie, dal corredo istruttorio risulta che l'istante ha segnalato i disservizi sulla linea il 22 marzo 2022 chiedendo contestualmente la cessazione della stessa e che l'operatore ha provveduto a cessare la linea il 21 aprile 2022.

Deve anzitutto rilevarsi che, a fronte della richiesta dell'istante, l'operatore ha provveduto a cessare la linea nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle condizioni contrattuali e dalla normativa di cui all'articolo 1, comma 3, del d.l. n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007, in base al quale *“i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”*.

Ciò posto, deve evidenziarsi che, attesa la contestazione dell'istante di non aver fruito correttamente del servizio, l'operatore non ha provato di aver fornito in modo regolare e continuo il servizio e/o di avere svolto tutte le azioni necessarie alla risoluzione delle problematiche lamentate. Infatti, al fine di escludere la propria responsabilità, l'operatore avrebbe dovuto produrre copia del traffico generato dall'utenza nel periodo successivo alla segnalazione ricevuta il 22 marzo 2022 e fino alla sua cessazione avvenuta il 21 aprile 2022.

Quindi, per quanto sopra esposto, in assenza agli atti di documentazione probatoria idonea a escludere la responsabilità dell'operatore convenuto, si ritiene ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile, che sia da ascrivere a detto operatore la responsabilità in ordine ai disservizi subiti caratterizzati dal malfunzionamento del servizio. Ne consegue che deve essere riconosciuto alla parte istante un indennizzo proporzionato al disagio lamentato in istanza.

Sul punto, occorre evidenziare che, sebbene la contestazione dell'istante faccia riferimento a un'interruzione continua del servizio, dall'esame complessivo del corredo istruttorio fornito dall'istante si evince una erogazione discontinua dello stesso.

Nel caso di specie trova quindi applicazione l'articolo 6, comma 2, del Regolamento sugli Indennizzi, secondo il quale *“nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio, imputabile all'operatore, che non comporti la completa interruzione del servizio, o di mancato rispetto degli standard qualitativi stabiliti nella carta dei servizi di ciascun operatore, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 3 per ogni giorno di malfunzionamento”*.

Per quanto concerne il periodo indennizzabile, si determina il *dies a quo* nel 22 marzo 2022 (data della prima segnalazione in atti) e il *dies ad quem* nel 21 aprile 2022 (data di cessazione della linea).

Pertanto, l'istante ha diritto alla corresponsione dell'indennizzo di euro 90,00 (novanta/00), determinato secondo il parametro di euro 3,00 *pro die* per 30 giorni di discontinua erogazione del servizio sull'utenza n. 0564 57xxxx.

Si precisa che il disservizio *de quo* non configura un'ipotesi di storno della fatturazione emessa nell'intervallo temporale interessato dalla discontinua erogazione, in quanto la fruizione irregolare di un servizio come nel caso di specie, ovvero la qualità non adeguata agli *standard* dello stesso, *“non configura di per sé il diritto alla ripetizione dei canoni ovvero allo storno di fatture non pagate poiché il servizio, seppur con scarsa*

*soddisfazione del cliente, risulta comunque erogato e fruito; l'utente, in tali casi, conserva il diritto agli indennizzi previsti ove si riscontri la fondatezza delle proprie doglianze" (ex plurimis Delibere Agcom n. 67/15/CIR, n. 1/18/CIR e n. 56/20/CIR). Ciò posto non sono meritevoli di accoglimento le domande *sub ii)* in istanza e *sub ii)* in replica e la domanda *sub iii)* per la parte relativa allo storno dell'insoluto interessato dall'intervallo temporale del disservizio anzidetto nonché la connessa eventuale pratica di recupero del credito.*

Sulla fatturazione delle rate residue del modem.

L'istante ha contestato la fatturazione delle rate residue del modem. Al riguardo ha affermato che l'apparecchio è stato ritirato da Wind Tre. L'operatore ha sostenuto la correttezza dell'addebito delle rate residue del modem dalla n. 10 alla n. 48 nella fattura n. W221329xxxx del 12 maggio 2022.

La doglianza dell'istante è meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.

Dal corredo istruttorio fornito dall'istante risulta che il modem è stato ritirato a cura del "servizio ritiri Windtre" in data 12 luglio 2023. Pertanto, a fronte della restituzione dell'apparato avvenuta in accordo con l'operatore, non può ritenersi legittima la fatturazione del relativo costo a carico dell'istante.

Ne consegue che, in parziale accoglimento delle domande *sub i)* in istanza, *sub i)* in replica e *sub iii)*, l'istante ha diritto allo storno (o al rimborso, in caso di avvenuto pagamento) di tutto quanto addebitato con riferimento all'utenza n. 0564 57xxxx a titolo di "Rata Modem" (euro 5,99 per le rate dalla n. 10 alla n. 48) nella fattura n. W221329xxxx del 12 maggio 2022, nonché al ritiro, a cura e spese del gestore, della pratica di recupero del credito eventualmente aperta per tale insoluto.

TUTTO ciò premesso;

UDITA la relazione del Dirigente, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Toscana accoglie parzialmente l'istanza GU14/609076/2023, presentata da XXX nei confronti dell'operatore Wind Tre (Very Mobile), per le motivazioni di cui in premessa.
2. La società Wind Tre (Very Mobile) è tenuta, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, a corrispondere in favore dell'istante, con le modalità di pagamento indicate in istanza, la somma di euro 90,00 (novanta/00), maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, a titolo di indennizzo per la discontinua erogazione del servizio sull'utenza n. 0564 57xxxx.

3. La società Wind Tre (Very Mobile) è tenuta, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla regolarizzazione della posizione contabile amministrativa dell'istante mediante lo storno (o il rimborso, con le modalità indicate in istanza, in caso di avvenuto pagamento, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza) degli importi addebitati con riferimento all'utenza n. 0564 57xxxx a titolo di "Rata Modem" (euro 5,99 per le rate dalla n. 11 alla n. 48) nella fattura n. W221329xxxx del 12 maggio 2022. La società è tenuta, inoltre, a ritirare a propria cura e spese la connessa pratica di recupero del credito eventualmente aperta per tale insoluto.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Firenze, 19 marzo 2024

Il Presidente
Marco Meacci

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)